



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2018-769 DATA 04/09/2018

**MISURE VOLTE ALLA GESTIONE DELLO STATO EMERGENZIALE A SEGUITO DEL
CEDIMENTO DEL PONTE MORANDI
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE DI
SAN PIER D'ARENA E CORNIGLIANO LIMITROFE ALL'EVENTO**

	Il Dirigente
	Ing. Carlo Merlinò



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE
Schema Provvedimento N. 2018-POM-779 del 04/09/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

MISURE VOLTE ALLA GESTIONE DELLO STATO EMERGENZIALE A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL PONTE MORANDI TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE DI SAN PIER D'ARENA E CORNIGLIANO LIMITROFE ALL'EVENTO

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno 14 agosto 2018 si verificava il cedimento di un tratto del viadotto Autostradale A10 sul torrente Polcevera (ponte Morandi), a seguito del quale si registravano gravi danni alla popolazione e alle cose;

Considerato che tale accadimento ha reso inutilizzabili tutte le principali direttrici stradali della Valpolcevera sottostanti il ponte stesso;

Viste le Ordinanze del Sindaco n°282 del 14/8/2018, n°283 del 15/08/2018 e n°307 del 26/08/2018;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale ORM 2018/759 del 30/08/2018 di pari oggetto predisposta per regolare il flusso veicolare alternativo convogliato nella direttrice a mare Lungomare Canepa-via Guido Rossa, con alcune limitazioni al transito dei veicoli pesanti.

Ritenuto necessario ripristinare il doppio senso di circolazione veicolare in Via Fiamme Gialle come accesso per la direzione ponente a Lungomare Canepa dei veicoli provenienti dalla strada sopraelevata Aldo Moro e quindi modificare la disciplina delle precedenzae nelle intersezioni tra la medesima via e le vie Pietro Chiesa e di Francia nonchè disporre la limitazione della velocità massima a 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Verificato che dopo un primo periodo di assestamento le condizioni di traffico consentono di revocare la limitazione al transito dei veicoli di peso superiore alle 7,5 t nei tratti interessati dalla presente ordinanza;

Viste le Ordinanze Dirigenziali precedentemente emesse e ritenuto necessario emanare un provvedimento omnicomprensivo al fine di predisporre un unico strumento nel quale indicare le diverse modifiche alla viabilità istituite a seguito dell'evento accidentale accaduto;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

L'ordinanza ORM 2018/759 del 30/08/2018 di pari oggetto è così modificata:

con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze nei tratti sottoelencati sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1) VIA FIAMME GIALLE

- a) ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;
- b) limite massimo di velocità di 30 km/h;
- c) divieto di fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti nei settori di sosta ubicati sulla sede stradale, ambo i lati;
- d) obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso destra per i veicoli che, in direzione monte, giungono all'intersezione con Via di Francia.

2) VIA PIETRO CHIESA (*tratto compreso tra Via San Pier d'Arena e Via Fiamme Gialle*)

- a) obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza all'intersezione con Via Fiamme Gialle;
- b) limite massimo di velocità di 30 km/h.

3) VIA DI FRANCIA (*tratto compreso tra Via San Pier d'Arena e Via Fiamme Gialle*)

- a) obbligo di dare la precedenza all'intersezione con Via Fiamme Gialle;
- b) limite massimo di velocità di 30 km/h.

4) VIA CORNIGLIANO

- a) limite massimo di velocità di 30 km/h;
- b) sospensione delle corsie riservate al transito dei mezzi di trasporto pubblico locale collettivo;
- c) nei settori di sosta esistenti lungo la via, lato mare, la sosta è consentita alle autovetture, ai motocicli e ciclomotori. La sosta delle autovetture è regolamentata nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 20:00 (festivi esclusi), per la durata massima di 1 ora, con obbligo di esposizione del disco orario. Nei restanti orari e nei festivi la sosta delle autovetture è consentita senza limitazioni di tempo.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

Siano ottemperate tutte le prescrizioni e indicazioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Sono revocati tutte le disposizioni, o parti di esse, emesse in precedenza che si appalesino in contrasto con il presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione ed osservanza

del presente provvedimento.

Il Dirigente
Ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.